

N. 05917/2011REG.PROV.COLL.

N. 08093/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.  
sul ricorso numero di registro generale 8093 del 2011, proposto da:  
Comune di Quartu S.Elena, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Augusto Melis Costa,  
con domicilio eletto presso Mmea Studio Legale in Roma, via Savoia N. 78;

contro

Società Edilizia Turistica Alberghiera Residenziale - Setar Spa, rappresentata e difesa  
dagli avv. Sergio Segneri, Daniela Piras, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in  
Roma, via Portuense, 104;

nei confronti di

Quattro Mura Srl, Giulio Podda, Loi Giuseppa, Titolare dell'Impresa Individuale Gerente  
L'Hotel Gardenia, Alpitour World Hotels & Resorts Spa;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI: SEZIONE II n. 00349/2011, resa tra le  
parti, concernente APPROVAZIONE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI  
RIFIUTI URBANI ANNO 2010

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Società Edilizia Turistica Alberghiera  
Residenziale - Setar Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2011 il Cons. Francesca Quadri  
e uditi per le parti gli avvocati Melis Costa e Sina, quest'ultimo per delega degli Avvocati  
Piras e Segneri;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso :

- che la società Setar ha impugnato la delibera municipale di approvazione per l'anno 2010 delle tariffe della TARSU – tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – ritenendo la quantificazione eccessiva e viziata , tra gli altri motivi, da incompetenza della Giunta comunale;

- che il T.a.r. ha parzialmente accolto il ricorso, ritenendo illegittima la determinazione della tariffa relativamente all'utilizzazione del coefficiente quali/quantitativo attesa la mancata indicazione nella fonte regolamentare prevista dall'art. 68 d. lgs. n. 507/1993 delle modalità per addivenire a tale determinazione, respingendolo per il resto ;

- che il Comune ha proposto appello relativamente al capo della sentenza di accoglimento;

- che si è costituita in resistenza la Sater ;

Considerato :

- che l'appellante censura la sentenza di primo grado per avere erroneamente ritenuto illegittima la determinazione della tariffa da parte della Giunta comunale a causa dell'integrazione dei criteri di determinazione del coefficiente quali-quantitativo, sostenendo che l'organo consiliare avrebbe legittimamente esercitato i poteri di attuazione e di conformazione , senza travalicare i limiti della propria competenza;

- che l'art. 68 del d. lgs. n. 507 del 1993 rimette alla potestà regolamentare dei comuni, esercitata dall'organo consiliare, la fissazione delle modalità di applicazione dei parametri di cui all'art. 65;

- che l'art. 65 stabilisce, al comma 2, quale sistema per la determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea, la moltiplicazione del costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti;

- che la fissazione dei coefficienti quali-quantitativi di produzione dei rifiuti deve essere adeguata, in base ai dati inerenti la capacità di produrre rifiuti da parte delle diverse categorie produttive ed alla propensione in base all'attività imprenditoriale svolta , alla effettiva e specifica produttività delle attività considerate in virtù della situazione del territorio (cfr. Cons. St. Sez. V, 28.2.2006, n. 858);

- che tale attività valutativa va ricondotta alla fissazione di modalità di applicazione dei parametri di cui all'art. 65, rientrante, ai sensi dell'art. 68, nella competenza del Consiglio comunale e non già della Giunta, cui è riservato un mero potere applicativo in conformità alle modalità prestabilite;

- che, nella specie, in assenza di qualsiasi predeterminazione dei coefficienti quali-quantitativi da parte dell'organo consiliare, è da confermare la sentenza di primo grado in cui si ritengono illegittimamente integrati da parte della Giunta i criteri di determinazione della tariffa;

- che sussistono motivi equitativi per disporre la compensazione delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.